



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- Avv. Andrea CARANCI

Presidente

- Avv. Michele PIRO

Giudice componente

- Avv. Andrea SEGATO

Giudice componente

riunitasi in data 08 luglio 2024 in collegamento su piattaforma Zoom con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, alla presenza del reclamante Luigi Rosario Troiani del suo difensore Avv. Francesco Silvestri, nonché dell'Avv. Prof. Guido Valori per la F.I.R., ha emesso la

DECISIONE N. 01 / S.S. 2024 - 2025

§ § §

Il tesserato Luigi Rosario Troiani ha proposto *“Ricorso”* per l'annullamento dell'assemblea elettiva dei tecnici della provincia de L'Aquila del 24 giugno 2024, *“... con cui è stato eletto il tecnico che parteciperà all'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche federali, chiedendo altresì che venga convocata una nuova assemblea elettiva, alla quale dovranno essere invitati a partecipare i tecnici in regola con il tesseramento alla data del 24 giugno 2024 ...”*.

Deduceva che, dopo aver appreso della convocazione della suddetta assemblea, aveva rinnovato il proprio tesseramento da tecnico in data 14 giugno 2024 e che, nonostante si fosse presentato presso la sede del Comitato

1

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Regionale Abruzzo per partecipare all'assemblea, munito del cartellino di tesseramento, della dichiarazione dell'attività svolta firmata dal Presidente della Polisportiva L'Aquila Rugby e del proprio documento di riconoscimento, si vedeva rifiutare l'accesso in quanto, secondo il segretario del Comitato FIR Abruzzo, avrebbero potuto partecipare alla votazione soltanto i tecnici inclusi nell'elenco inviato dalla Federazione alla data del 7 giugno 2024 (come sarebbe stato confermato anche dal Vice Presidente FIR, raggiunto telefonicamente per ottenere chiarimenti, da parte del Presidente del Comitato regionale).

Il signor Troiani precisava, inoltre, di essere stato in possesso di tre deleghe (rilasciate dagli allenatori Massimo Mascioletti, Vincenzo Troiani e Giancarlo Silvestri), e che se gli fosse stato consentito di esprimere il proprio voto, unitamente a quello dei delegati, la votazione avrebbe avuto un diverso esito (essendoci stato uno scarto di soli quattro voti tra l'eletto e il primo dei non eletti).

Al termine dell'assemblea egli formalizzava la propria riserva di impugnazione.

Il reclamante ha, inoltre, evidenziato irregolarità nel conteggio delle schede, una delle quali non sarebbe stata consegnata, ma indebitamente conteggiata come "scheda bianca", con ciò determinandosi un errore tale da rendere nulla la votazione.

Concludeva chiedendo "... *annullarsi, per i motivi sopra esposti, la decisione del 24 giugno 2024 dell'assemblea elettiva dei tecnici della provincia de L'Aquila con cui è stato eletto il tecnico che parteciperà all'assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche federali; annullarsi tutti provvedimenti*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

antecedenti e conseguenti e ordinarsi che sia riconvocata una nuova assemblea cui dovranno/potranno partecipare i tecnici tesserati alla data del 24 giugno 2024 (data in cui si è tenuta la precedente assemblea elettiva)".

*

Fissata con modalità telematiche l'udienza del 8 luglio 2024 e disposta la comunicazione degli atti alla Federazione Italiana Rugby e al Comitato Regionale Abruzzo (in persona dei rispettivi Presidenti), nonché al Segretario Generale FIR, si costituivano l'Avv. Francesco Silvestri per il ricorrente e l'Avv. Prof. Guido Valori per la Federazione, con memorie che venivano tempestivamente scambiate a cura della Segreteria della Corte.

*

Nel corso della udienza telematica l'Avv. Silvestri ha illustrato le difese del reclamante, integrandone i motivi, evidenziando che il numero di tesserati indicati a verbale non corrisponde a quello dei presi votanti (per una differenza di 11 unità) e che la scheda registrata come "bianca" tale non potesse essere considerata, in quanto rinvenuta sul tavolo all'esito del conteggio.

Ha inoltre ribadito che il signor Troiani era regolarmente tesserato al momento del voto e che a tale data si sarebbe dovuto far riferimento per valutare la sua legittimazione a votare.

Per la FIR l'Avv. Valori si è riportato a quanto dedotto in memoria, sottolineando la natura cogente dei termini e delle modalità di presentazione del reclamo, la cui violazione ne ha determinato la inammissibilità e/o irricevibilità.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Ha quindi contestato l'ammissibilità dei nuovi motivi unitamente all'affermazione secondo cui i voti portati dal signor Troiani sarebbero stati tali da superare la prova di "resistenza", in quanto - come risultante dal verbale della elezione - le deleghe in questione sono risultate viziate e non ricevibili.

Dal proprio canto il signor Troiani ha precisato di aver riservato l'impugnazione innanzi alla Procura Federale indotto in errore dal Presidente dell'Assemblea, ma di aver voluto comunque esprimere la chiara volontà sostanziale di impugnare la votazione, aggiungendo che le deleghe da egli presentate erano regolari, anche sotto il profilo formale, in quanto le modifiche di cui si è riferito nel verbale dell'assemblea sono state apportate dai rappresentanti delle società ai quali egli le aveva restituite, dopo aver appreso di non essere stato ammesso al voto.

*

Alle 17,10 il Presidente ha dichiarato chiuso il dibattimento e la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio al termine della quale, alle ore 18,00, ripristinato il collegamento audio-video con tutti gli intervenuti, è stata data lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In virtù del "principio della ragione più liquida" la Corte ritiene sufficiente a rendere ragione della decisione quanto segue.

In primo luogo, il ricorrente non ha ottemperato all'onere di notificare l'atto ai controinteressati, con ciò determinando la inammissibilità (sanzione prevista testualmente dal Regolamento Organico all'art. 40.9) del reclamo.

4



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Il Collegio di Garanzia del CONI (Terza Sezione, 04.12.2014 n. 4) ha avuto modo di precisare che: *"La comunicazione del ricorso al controinteressato assolve alla fondamentale funzione di garanzia del rispetto del principio del contraddittorio. Tale principio emerge con particolare evidenza nei giudizi in materia elettorale, nei quali la posizione di controinteressato viene assunta dal soggetto la regolarità della cui elezione costituisce oggetto di controversia".*

In secondo luogo, poi, non risulta superata la c.d. "prova di resistenza", atteso che l'impugnazione non ha avuto ad oggetto, anche, il provvedimento di esclusione dei voti che, in ipotesi, sarebbero stati espressi in forza delle deleghe.

Il reclamante non ha espresso specifiche censure in merito, ragione per la quale anche qualora il (solo) signor Troiani fosse stato ammesso al voto, non altrettanto si sarebbe potuto considerare per le posizioni dei signori Massimo Mascioletti, Vincenzo Troiani e Giancarlo Silvestri.

Le suesposte considerazioni, dunque, rendono superflua la disamina delle ulteriori questioni emerse dalla lettura degli atti e dal dibattimento.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello,

ogni diversa istanza disattesa, dichiara inammissibile il reclamo.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 08 luglio 2024.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 09/07/2024

PUBBLICATA

IL 09/07/2024

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it



Il Presidente della Corte Federale d'Appello

Firmato digitalmente da:
CARANCI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE
AVVOCATI ROMA
Data: 09/07/2024 08:39:08

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it

